

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1720 del 26 ottobre 2011

Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna (L.R. 26.10.2007, n. 30) - anno 2011. Deliberazione n. 77/CR del 26.07.2011 (L.R. n. 30/2007, art. 3).

[Enti locali]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento individua i criteri e le modalità di attuazione degli interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna ammettendo a finanziamento spese di gestione e funzionamento in settori specifici finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti in 14 Comuni in situazione di elevato svantaggio.

L'Assessore regionale Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Con la Legge Regionale n. 30 del 26.10.2007: "Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell'area del Veneto Orientale" e sue successive modificazioni e/o integrazioni, la Regione del Veneto ha inteso promuovere interventi a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, dando mandato alla Giunta Regionale di determinare con propri provvedimenti e previo parere della competente Commissione Consiliare, procedure, termini e modalità per l'attuazione degli interventi medesimi.

Per l'attuazione della legge suddetta nel Bilancio 2007 e nel Bilancio Pluriennale 2007-2009 per ciascuno degli esercizi 2007-2008 e 2009 è stato previsto all'upb U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti" uno stanziamento di complessivi Euro 11.000.000,00 con un intervento specifico, a favore delle aree svantaggiate di montagna, pari ad € 9.000.000,00 per spese di investimento. Per le stesse finalità e con riferimento all'esercizio 2010, con Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 12 "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2010 e Pluriennale 2010-2012" (BUR n. 15-1/2010) sono stati stanziati € 5.000.000,00 00 per spese di investimento.

Analogamente, e solo in presenza di specifico stanziamento in sede di bilancio, gli interventi regionali in oggetto hanno inteso finanziare anche spese di gestione e di funzionamento (art. 7, c. 3, della Legge Regionale n. 30/2007) dei medesimi Enti di cui sopra.

A partire dall'esercizio 2007 e con riferimento al quadriennio in argomento (2007 - 2008 - 2009 e 2010), la Giunta Regionale ha individuato, con specifici provvedimenti, le modalità operative per l'assegnazione dei contributi a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, provvedendo a:

- delineare gli interventi in base alle priorità ed ai criteri di attuazione degli stessi individuati dalla norma regionale per determinare le situazioni di svantaggio socio-economico degli Enti aventi diritto;
- ammettere a finanziamento spese di investimento finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti nei 171 Comuni montani individuati quali destinatari dei contributi ed elencati secondo l'ordine decrescente di una graduatoria di "svantaggio socio-economico" come sopra determinata con la preferenza, a parità di punteggio, per i Comuni con minor numero di abitanti;
- ammettere altresì a finanziamento, come sopra specificato, anche spese di gestione e funzionamento in settori specifici (servizi sociali e trasporto scolastico, gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade comunali, riscaldamento stabili comunali e scuole) individuando a tal fine, tra i n. 171 Comuni montani destinatari elencati nella "graduatoria dello svantaggio" di cui sopra, n. 14 Comuni in situazione di elevato svantaggio e con un punteggio totale compreso in un intervallo all'uopo specificato;
- determinare, di anno in anno, ulteriori priorità.

Con successivi provvedimenti e previa trasmissione da parte degli Enti destinatari di apposite istanze di contributo corredate della documentazione prevista dai provvedimenti che individuano i criteri per l'assegnazione e di cui sopra, la Giunta Regionale ha provveduto quindi ad assegnare, fino all'esaurimento delle somme a tal fine stanziate per gli esercizi di riferimento e con riguardo ad un limite massimo contributivo assegnabile per singolo Comune di volta in volta individuato, i

contributi economici spettanti a ciascun Ente, demandandone la relativa liquidazione al Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti previa specifica rendicontazione, da parte di ciascuno di essi, delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti/interventi oggetto di finanziamento regionale.

Complessivamente, nel quadriennio 2007 - 2008 - 2009 e 2010, l'attuazione della L.R. 30/07 in oggetto ha prodotto i seguenti risultati:

	A spese di investimento (cap. 101023)							B spese di gestione e funzionamento (101064)				
	fondi stanziati (euro)	contributo massimo assegnabile (euro)	Comuni destinatari	Comuni che hanno presentato domanda di contributo	domande di contributo presentate	progetti / interventi presentati	Comuni finanz.ti	progetti / interventi finanziati	fondi stanziati (euro)	contributo massimo assegnabile (euro)	Comuni destinatari	Comuni destinatari fin.
2007	9.000.000	200.000	171	127	143	207	47	94	0	0	0	
2008	8.352.500	135.000	171	128	134	160	65	79	237.500	20.000	14	
2009	9.000.000	135.000	171	123	135	157	71	91	237.500	20.000	14	
2010	5.000.000	90.000	171	135	142	170	56	68	200.000	20.000	14	
	31.352.500			513	554	694	239	332	675.000			

ATTUAZIONE L.R. 30/2007 - ANNO 2011

Con riguardo al particolare contesto economico, istituzionale e di finanza pubblica; al significativo peggioramento dei conti pubblici ed alla crisi economica mondiale ed europea, che hanno richiesto un processo generalizzato di razionalizzazione e contenimento della spesa oltre ad un peggioramento, tra le altre cose, anche dei tetti di spesa previsti dal Patto di Stabilità Interno, con le Leggi regionali n. 7 e n. 8 del 18 marzo 2011, la Regione del Veneto ha adottato rispettivamente la Finanziaria 2011 e il Bilancio di Previsione 2011 e pluriennale 1011 - 2013 quali principali strumenti di programmazione della propria attività operativa per il corrente anno 2011.

Con la suddetta Legge regionale 18 marzo 2011, n. 8 (BUR n. 23-1/2011) "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2011 e Pluriennale 2011-2013, la L.R. 30/07 in oggetto è stata finanziata anche per il corrente anno 2011, ma, come sotto specificato, solo in parte e con riferimento alle sole spese di gestione e funzionamento, evidenziando in tal senso e per le motivazioni suddette un pesante decurtamento delle risorse destinate a sostenere i Comuni montani in situazione di svantaggio:

STANZIAMENTO ESERCIZIO 2011:

- -spese di gestione e funzionamento: € 200.000,00

capitolo 101064 "Azioni regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna" (art. 2, c. 1, lett. a, L.R. 26/10/2007, n. 30)

In conseguenza di tutto quanto sopra esposto si propongono pertanto all'approvazione della Giunta Regionale i seguenti criteri di attuazione, per l'anno 2011, della legge regionale in argomento, proponendo altresì di confermare, quali destinatari degli interventi regionali i n. 171 Comuni montani elencati nell'ordine decrescente della graduatoria di "svantaggio socio-economico" già citata ed utilizzata anche per gli anni precedenti e come da **allegato A** al presente atto quale parte integrante, con riguardo all'intervento regionale contributivo a sostegno esclusivamente delle spese di gestione e funzionamento (art. 7, c. 3, della Legge Regionale n. 30/2007):

1. SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento

In analogia e continuità con quanto stabilito con i provvedimenti di approvazione dei criteri e modalità di attuazione della normativa regionale in oggetto relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010 (rispettivamente D.G.R. n. 3230 del 28.10.2008, D.G.R. n. 2914 del 29.09.2009 e D.G.R. n. 2858 del 30.11.2010), e richiamata l'esiguità delle risorse finanziarie disponibili anche per l'esercizio 2011 di cui sopra pari ad € 200.000,00 che conferma, come già accaduto per l'anno 2010, una riduzione dello stanziamento allo stesso titolo rispetto a quelli del 2008 e del 2009, si propone che vengano confermati anche per il corrente anno 2011, quali destinatari degli interventi regionali a sostegno delle spese di gestione e funzionamento, i medesimi Comuni indicati alla stessa voce dalle deliberazioni suddette (ed elencati negli allegati B alle stesse) in situazione di "elevato svantaggio" derivante dalla compresenza di tutti e tre gli indici di svantaggio previsti dall'art. 3 c. 2 della L.R. 30/2007 e con un punteggio totale compreso tra "53 e 38", ed elencati nell'ordine di graduatoria di cui all'**allegato B**, parte integrante della presente deliberazione.

2. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento

Si conferma anche per l'anno 2011 quanto stabilito alla stessa voce dagli analoghi provvedimenti sopra specificati e cioè che il contributo regionale sia finalizzato a sostenere le spese di gestione e di funzionamento nei seguenti settori:

- servizi sociali;
- trasporto scolastico;
- gestione, manutenzione e sgombero neve dalle strade comunali;
- riscaldamento stabili comunali e scuole.

3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento

In considerazione dell'esiguo importo a disposizione (€ 200.000,00), si propone di ritenere congruo, come per il passato, un limite massimo di assegnabilità per Ente non superiore ad € 20.000,00.

4. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento

Si propone altresì, con le stesse motivazioni già addotte, che l'assegnazione dei fondi venga effettuata dalla Giunta Regionale proporzionalmente al punteggio di svantaggio con riferimento alla graduatoria di cui al suddetto **allegato B**, parte integrante della presente deliberazione, per le quote a fianco di ciascun Comune indicate.

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO per spese di gestione e funzionamento

Diversamente da quanto stabilito invece per gli anni 2008, 2009 e 2010 con i provvedimenti suddetti, si propone per il corrente esercizio 2011 di incaricare il Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti dell'erogazione delle quote spettanti a ciascun Comune come sopra assegnate.

Ai fini pertanto dell'erogazione degli importi a ciascun Comune assegnati (**allegato B**), si propone che i Comuni medesimi siano tenuti a presentare entro il 31/12/2011 apposita richiesta di erogazione dell'importo spettante e di cui all' **allegato B**, al seguente indirizzo:

Regione del Veneto - Giunta Regionale

Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti

Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23

30121 Venezia.

La richiesta di erogazione del contributo dovrà obbligatoriamente essere corredata dei documenti sotto elencati, sottoscritti, ciascuno di essi, dal Legale Rappresentante dell'Ente e dal Responsabile del Servizio Finanziario:

1. prospetto delle spese previste nel Bilancio di Previsione per l'anno 2011 nei settori di spesa sopra indicati e di cui al precedente punto 2. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO;

2. apposita dichiarazione che il contributo assegnato con il presente provvedimento verrà utilizzato a copertura degli oneri di esercizio delle funzioni e servizi nei settori di spesa sopra indicati al medesimo punto 2. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO;

3. apposita dichiarazione attestante di non avere ottenuto dalla Regione del Veneto alcun contributo a copertura delle spese oggetto della richiesta di erogazione medesima.

In base all'istruttoria conseguente al termine per la presentazione delle richieste di erogazione di cui sopra (31.10.2011), il Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti provvederà con proprio atto, come sopra indicato, all'erogazione delle somme spettanti ai Comuni individuati nel citato **allegato B** al presente provvedimento e per gli importi a fianco di ciascuno specificati, in relazione alle spese documentate dai medesimi e fino alla concorrenza del fondo a tal fine assegnato.

6. GESTIONE ECONOMIE

Eventuali economie derivanti da contributi liquidabili in misura minore rispetto al preventivato, saranno eventualmente utilizzate, mediante il medesimo provvedimento di erogazione dei contributi assegnati del Dirigente responsabile della

Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti di cui al precedente punto A.5., per incrementare la quota degli assegnatari collocati nella graduatoria di cui all'**allegato B**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le leggi regionali del 26/10/2007 n. 30, del 16/02/2010 n. 12, e del 18/03/2011 n. 7 e n. 8;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3230/08, 2914/09 e n. 2858/10;

VISTO l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 26.10.2007, n. 30;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 77 del 26.07.2011;

VISTO il parere della Prima Commissione Consiliare espresso in data 13/09/2011;]

delibera

1. di confermare, per le motivazioni in premessa illustrate che qui si intendono integralmente riportate ed esclusivamente ai fini dell'assegnazione per l'anno 2011 dei contributi regionali a sostegno delle spese di gestione e funzionamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, c. 3, della Legge Regionale del 26/10/2007 n. 30, quali destinatari ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a della legge regionale medesima i n. 171 Comuni ubicati nelle aree svantaggiate di montagna ed elencati secondo la graduatoria di cui all'**allegato A** parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare per il corrente esercizio 2011, per le motivazioni ed indicazioni in premessa riportate e parti integranti del presente deliberato, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi a sostegno delle spese di gestione e funzionamento (art. 7, c. 3, della Legge Regionale del 26/10/2007 n. 30) a favore dei n. 14 Comuni in situazione di elevato "svantaggio socio-economico" elencati nella graduatoria di cui all'**allegato B** parte integrante della presente deliberazione, assegnando ai medesimi i contributi negli importi a fianco di ciascuno indicati nell'allegato stesso;
3. di impegnare la somma di € 200.000,00 al Cap. 101064 "Azioni regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna" (art. 2, c. 1, lett. a, L.R. 26/10/2007, n. 30) del bilancio per l'esercizio in corso che presenta disponibilità, dando atto che l'impegno per l'esercizio 2011 della somma medesima è già stato prenotato al n. 1486/2011;
4. di incaricare, per le motivazioni ed indicazioni in premessa riportate e parti integranti del presente deliberato, il Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti dell'erogazione, con proprio atto, dei contributi economici agli Enti aventi diritto e collocati nella graduatoria di assegnazione del precedente punto 2. (**allegato B**) che presentino, con riferimento all'anno 2011, apposita domanda di erogazione del contributo assegnato col presente provvedimento entro la data del 31 dicembre 2011 e con le modalità ed i criteri e per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011.